



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 188 DEL 18/12/2025

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'applicazione delle sanzioni agli avvocati in caso di omessa o tardiva trasmissione degli accordi di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 132/2014.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE**, con inizio alle ore **14:50**, regolarmente convocata, si è riunita, con una delle modalità previste dall'allegato A del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, la **Giunta Comunale**, nelle persone dei Signori:

CANNATI DANIEL	SINDACO	Presente
BETTOLO DANIELE	VICE SINDACO	Presente
CAROSSO MATTEO	ASSESSORE	Presente
GEDDA GABRIELLA MARIA ROSANINA	ASSESSORE	Presente
LA ROSA LUIGI	ASSESSORE	Presente
ZANDARIN SARA	ASSESSORE	Presente

di cui collegati in videoconferenza: Assessori CAROSSO e ZANDARIN.

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale **dott. RUSSO Gerlando Luigi**.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore ai Servizi Demografici e Cimiteriali, dott. Matteo Carosso, relaziona.

Premesso che il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”, ha introdotto, in particolare con gli artt. 6 e 12, importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure.

Visto in particolare l'art. 6 – “*Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio*”, che prevede che i coniugi possano decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati, a condizione che marito e moglie addivengano ad una soluzione consensuale nelle seguenti due ipotesi:

- in mancanza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, l'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale Competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il Nulla Osta;
- in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, rilascia l'Autorizzazione.

Precisato che, come disposto dall'art. 1, comma 25 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*”, alle unioni civili si applicano ugualmente gli articoli 6 e 12 del citato Decreto Legge 132/2014.

Richiamato in particolare l'art. 6, il quale prevede che:

- l'avvocato, entro i 10 giorni successivi al ricevimento del nulla-osta o dell'autorizzazione sopraindicati, trasmetta **copia autenticata** dell'accordo al comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile);
- in caso di mancato rispetto dei termini di 10 giorni per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile, il Comune è tenuto a comminare all'avvocato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 2.000,00= ad un massimo di Euro 10.000,00=.

Preso atto del chiarimento fornito dalla Circolare esplicativa del Ministero degli Interni, 24 aprile 2015, n. 6, per cui:

- alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e autenticato la sottoscrizione e che pertanto la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi provveda alla trasmissione nei termini;
- il termine di dieci giorni in questione decorre dalla data di comunicazione alle

parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.

Rilevato che la procedura di negoziazione assistita, nel caso venga raggiunto l'accordo, produce effetti per le persone interessate e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che si sarebbero dovuti adottare per definire le controversie nelle materie previste, da cui deriva la conseguente necessità di annotazione negli atti di stato civile.

Atteso che, in forza del rinvio operato dal citato art. 6, comma 5, al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, gli accordi raggiunti tramite negoziazione assistita producono effetti sostitutivi del provvedimento giudiziale, imponendo all'Ufficiale dello Stato Civile l'obbligo di procedere alle iscrizioni e annotazioni previste negli atti dello stato civile e negli archivi informatici di cui agli artt. 49, 63 e 69 del medesimo regolamento.

Rilevato inoltre che la Circolare del Ministero dell'Interno 1° ottobre 2014, n. 16, relativa agli adempimenti degli uffici dello stato civile, precisa che copia dell'accordo di negoziazione va trasmessa al Comune presso il quale risulta iscritto o trascritto l'atto di matrimonio o di unione civile.

Preso atto che l'art. 6, comma 4, del Decreto-legge 132/2014, attribuisce la competenza all'irrogazione della sanzione al Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste e che per l'irrogazione si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689 *"Modifiche al sistema penale"*.

Evidenziato che il DUP per il triennio 2025/2027, e in particolare il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2025 per il settore Area dei Servizi alla Persona – Dialogo con la Cittadinanza, prevede, alla sezione dedicata agli obiettivi di sviluppo, la predisposizione di una procedura uniforme per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni a carico degli avvocati, per omessa o ritardata trasmissione degli accordi di negoziazione.

Atteso che, la contestazione della violazione dovrà avvenire immediatamente o, in alternativa, con notificazione da eseguire entro 90 giorni dall'accertamento della violazione (ovvero 360 giorni per gli avvocati residenti all'estero), ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981.

Richiamata la già menzionata Circolare del Ministero dell'Interno 1° ottobre 2014, n.16, che dispone: *"[...] L'ufficiale dello stato civile [...] trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l'iter per l'irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione [dell'accordo di negoziazione assistita] entro il termine di 10 giorni, [...] da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 10.000».*

Ritenuto opportuno, pertanto, fornire al personale dei servizi demografici le indicazioni operative per l'applicazione della normativa in argomento. Nel dettaglio: la contestazione della violazione deve avvenire a seguito di segnalazione dell'Ufficiale di Stato Civile, a cura del Responsabile dei Servizi Demografici, il quale redigerà opportuno verbale, indicando:

- la data dell'accertamento;
- la qualifica del funzionario che procede alla stesura del verbale;
- la descrizione del fatto contestato, con l'indicazione della norma

- giuridica violata;
- l'importo della sanzione comminato e le indicazioni per effettuare il versamento tramite Pago Pa;
 - le indicazioni riguardo la facoltà di presentare entro 30 giorni controdeduzioni (sulla base di quanto previsto dagli art. 17 e 18 della legge n. 689/1981) al Prefetto competente per territorio;
 - la facoltà di avvalersi della sanzione in misura ridotta, mediante pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

Ricordato infatti che è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il **pagamento della sanzione in misura ridotta**, corrispondente alla cifra più favorevole tra due importi individuati dalla legge, ai sensi dell'art. 16 della predetta Legge n. 689/1981, che testualmente recita: “*E' ammesso il pagamento di una somma in maniera ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*”.

Evidenziato che l'importo della sanzione in misura ridotta è pertanto equivalente a Euro 3.333,33= pari a un terzo del massimo edittale previsto, più favorevole rispetto al doppio del minimo.

Considerato che:

- qualora l'avvocato non provveda al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione, l'Autorità competente è tenuta ad applicare la sanzione “piena” prevista dall'art. 6, comma 4, del D.L. 132/2014, entro il limite minimo e massimo stabilito dalla legge (da € 2.000 a € 10.000), determinandone l'entità sulla base dei criteri generali indicati dall'art. 11 della Legge 689/1981, quali la gravità della violazione, il comportamento successivo del trasgressore, l'eventuale recidiva e ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva;
- proprio in ragione di tali criteri, la graduazione degli importi deve riferirsi esclusivamente alla sanzione “piena” e collocarsi su valori superiori all'importo previsto per il pagamento in misura ridotta (€ 3.333,33), così da evitare che l'inadempimento o il ritardo possano risultare, di fatto, più convenienti rispetto alla tempestiva definizione tramite pagamento ridotto.

Ritenuto di individuare, pertanto, una scala di importi applicabili unicamente in sede di irrogazione della sanzione piena — e quindi solo qualora non sia stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta — definita come segue:

- ritardo da 11 a 30 giorni: € 3.500,00;
- ritardo da 31 a 60 giorni: € 5.000,00;
- ritardo da 61 a 90 giorni: € 7.500,00;
- omessa trasmissione oltre 90 giorni: € 10.000,00

in quanto tali importi, superiori all'importo previsto per il pagamento della sanzione in misura ridotta, risultano coerenti con la disciplina normativa e con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Richiamato l'obbligo di eseguire la notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 5-bis e 6-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e dell'art.16-ter, Decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179. L'indirizzo dovrà essere ricavato dall'INI-PEC

(www.inipec.gov.it) che è l'unico strumento legittimamente valido per accertare l'esistenza e la veridicità della PEC, che non potrà essere desunta da altri siti o dalla carta intestata dello studio legale.

Evidenziato che qualora nel termine di 60 giorni dalla contestazione non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario/l'Ufficiale dello Stato Civile che ha accertato la violazione deve presentare **rappporto**, con la prova dell'eseguita notificazione, alla autorità amministrativa competente (identificata con l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione) o, in mancanza, al Prefetto competente per territorio, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Reputato pertanto necessario individuare, quale organo deputato al fine dell'adozione dell'ordinanza di ingiunzione, l'eventuale irrogazione - conformemente ai disposti criteri di gradualità - o archiviazione della sanzione amministrativa, il Dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, in cui sono incardinati i Servizi Demografici.

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il trasgressore può richiedere, in presenza di comprovate difficoltà economiche, la rateizzazione dell'importo della sanzione amministrativa irrogata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa statale.

Considerato che la struttura degli importi della sanzione piena prevista dal presente provvedimento (euro 3.500,00 – euro 5.000,00 – euro 7.500,00 – euro 10.000,00) richiede criteri di dilazione graduati e coerenti con la diversa gravità delle violazioni.

Valutato che la definizione di scaglioni di rateizzazione proporzionati all'entità della sanzione, limitati a durate massime di dodici, diciotto e ventiquattro mensilità, garantisce omogeneità di trattamento, sostenibilità dei piani di pagamento e conformità agli indirizzi già adottati dal Comune in materia di rateizzazione delle entrate tributarie.

Atteso infine che, nel caso di omesso pagamento della sanzione, il settore competente avvierà le procedure di riscossione coattiva, anche avvalendosi del supporto degli altri uffici comunali competenti.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. **di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione;
2. **di prendere atto** che:
 - a) ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto-legge n.132/2014, in caso di negoziazione assistita, gli avvocati (o uno solo dei due avvocati) che assistono le parti sono tenuti a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione, copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile

- del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, ai fini delle annotazioni di legge;
- b) la mancata o tardiva trasmissione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da €2.000,00= a €10.000,00= come previsto dalla normativa vigente;
3. **di demandare** la contestazione della violazione prevista dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto-legge n.132/2014 e l'adozione degli atti conseguenti al Responsabile del Settore "Servizi Demografici e Cimiteriali", che provvede alla redazione e notificazione del verbale di accertata violazione, su segnalazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
4. **di disporre che**, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, nella contestazione siano indicate, contestualmente agli elementi essenziali menzionati in premessa, le informazioni relative alla facoltà, per l'avvocato, di estinguere l'illecito mediante pagamento in misura ridotta, pari a Euro 3.333,33=, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della notifica telematica della contestazione;
5. **di individuare** nel Dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona quale autorità competente all'irrogazione della sanzione in caso di mancato pagamento entro i termini;
6. **di determinare la sanzione piena**, da applicarsi solo in caso di mancato pagamento in misura ridotta, correlati al ritardo maturato rispetto al termine di legge:
- ritardo da 11 a 30 giorni: € 3.500,00=;
 - ritardo da 31 a 60 giorni: € 5.000,00=;
 - ritardo da 61 a 90 giorni: € 7.500,00=;
 - omessa trasmissione oltre 90 giorni: € 10.000,00=;
7. **di stabilire** che in caso di omesso pagamento, si darà corso alle procedure di riscossione coattiva;
8. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'avvocato destinatario dell'ordinanza-ingiunzione può presentare istanza motivata di rateizzazione dell'importo della sanzione irrogata, corredata da adeguata documentazione atta a comprovare la sussistenza di comprovvate difficoltà economiche;
9. **di stabilire** che, in coerenza con gli indirizzi comunali vigenti in materia di gestione e rateizzazione delle entrate tributarie, la rateizzazione potrà essere concessa secondo i seguenti criteri generali, graduati in relazione all'entità della sanzione:
- a) per importi fino a € 5.000,00, possibilità di concedere un piano di ammortamento fino a dodici rate mensili;
 - b) per importi da € 5.001,00 a € 7.500,00, possibilità di concedere un piano fino a diciotto rate mensili;
 - c) per importi oltre € 7.500,00 e fino a € 10.000,00, possibilità di concedere un piano fino a ventiquattro rate mensili;
10. **di precisare** che restano ferme le seguenti disposizioni:
- a) la rateizzazione può essere accordata esclusivamente per importi pari o superiori a € 250,00, al netto delle spese di procedimento e di notifica;
 - b) l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00, salvo specifiche e motivate situazioni di particolare difficoltà economica;
 - c) il mancato pagamento, entro la relativa scadenza, di tre rate anche non consecutive comporta la decadenza automatica dal beneficio, con conseguente obbligo di versare in un'unica soluzione l'importo residuo ancora dovuto e l'avvio delle procedure di riscossione coattiva senza necessità di ulteriori comunicazioni;

- d) la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente le somme dovute in esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione e non si applica all'importo da corrispondere a titolo di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, il quale deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di legge e non può formare oggetto di dilazione o ripartizione in più rate;
 - e) la valutazione dell'istanza, la definizione del numero delle rate concedibili e l'adozione dell'ordinanza di concessione o di diniego competono al Dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona, ai sensi della normativa vigente e degli indirizzi di cui al presente atto;
11. **di trasmettere** copia della presente deliberazione agli Ordini degli Avvocati competenti per territorio.

L'Assessore propone inoltre che la Giunta Comunale dichiari la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", stante l'urgenza di dar corso celermente ai successivi adempimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore competente.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti i pareri previsti dall' art.49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000

All'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Con successiva separata votazione e all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CANNATI Daniel *

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSO Gerlando Luigi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.